

## **Deliberazione 17 giugno 2009 - ARG/elt 74/09**

### **Misure urgenti in merito all'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 17 giugno 2009

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2005, n. 161/05 (di seguito: deliberazione n. 161/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07 (di seguito: deliberazione n. 177/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: TIV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07 (di seguito: deliberazione n. 336/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 343/2007 (di seguito: deliberazione n. 343/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2008, ARG/elt 5/08;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 178/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 178/08);
- il documento per la consultazione DCO 28/08 del 6 agosto 2008 (di seguito: documento 28/08);
- la comunicazione di Terna prot. TE/P20080004328 del 17 marzo 2008, prot. Autorità n. 8156 del 20 marzo 2008 (di seguito: lettera 17 marzo 2008);
- la comunicazione di Terna prot. TE/P20090004414 del 7 aprile 2009, prot. Autorità n. 16719 del 7 aprile 2009 (di seguito: lettera 7 aprile 2009).

### **Considerato che:**

- con la deliberazione n. 168/03, e successivamente la deliberazione n. 111/06, l'Autorità ha intestato in capo a Terna la responsabilità dell'aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento (di seguito: aggregazione delle misure), stabilendo altresì che, ai fini della predetta attività, Terna si avvalga dell'opera delle imprese distributrici e, a partire dall'anno 2008, dell'opera di soggetti individuati con procedure ad evidenza pubblica;
- con la deliberazione n. 343/07, l'Autorità, vista l'impossibilità da parte di Terna di selezionare soggetti per l'aggregazione delle misure con procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire l'ordinato ed essenziale svolgimento dell'attività medesima, ha prolungato l'avvalimento delle imprese distributrici di cui al precedente punto per il biennio 2008-2009;
- con la medesima deliberazione di cui al precedente alinea è stato, nel contempo, avviato un procedimento volto ad acquisire dai soggetti coinvolti nell'aggregazione delle misure elementi tecnici e di costo, anche al fine di valutare le modalità del successivo avvalimento dell'opera di soggetti diversi dalle imprese distributrici da parte di Terna e le relative modalità di selezione ad evidenza pubblica dei medesimi;
- l'Autorità ha inoltre avviato con la deliberazione n. 177/07 un'istruttoria conoscitiva, volta, fra l'altro, ad individuare le carenze operative e procedurali che Terna e le imprese distributrici devono superare per effettuare un controllo puntuale del bilancio fisico dei transiti di energia elettrica sulle proprie reti e per garantire la minimizzazione degli errori nella determinazione delle partite di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico.

### **Considerato inoltre che:**

- con deliberazione n. 161/05 l'Autorità ha determinato i corrispettivi per l'aggregazione delle misure a carico degli utenti del dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007, a partire dai dati di costo per le attività di aggregazione fornite dai soggetti interessati, ipotizzando che:
  - la copertura dei costi di investimento sostenuti dalle imprese distributrici per l'avvio delle attività di aggregazione delle misure avvenisse nel triennio 2005-2007;
  - i costi a carico di Terna e delle imprese distributrici fossero ripartiti in funzione del numero di punti di prelievo trattati orari e del numero dei punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione non rilevanti;
- con la deliberazione n. 343/07, nelle more della ridefinizione dei corrispettivi per l'aggregazione delle misure di cui al procedimento avviato con la medesima deliberazione, l'Autorità, a titolo di remunerazione in acconto per Terna e le imprese distributrici, ha prorogato l'applicazione dei corrispettivi di cui alla deliberazione n. 161/05 anche agli anni successivi al 2007;
- rispetto alle previsioni dell'Autorità in sede di determinazione dei corrispettivi di cui alla deliberazione n. 161/05 sono significativamente aumentati:
  - il numero dei punti di prelievo trattati orari per effetto dell'estensione del trattamento orario, dapprima a tutti i punti di prelievo connessi in media tensione, operata dal TIV con decorrenza 1 luglio 2007, e successivamente a

- tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW, operata dal TILP con decorrenza 1 aprile 2009;
- il numero dei punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione non rilevanti per effetto della connessione di numerosi impianti alimentati da fonti rinnovabili a seguito della ridefinizione dei relativi strumenti di incentivazione;
  - l'aumento del numero dei punti di prelievo trattati orari ingenera ragionevolmente nelle attività di aggregazione delle misure effettuate dalle imprese distributrici economie di scala che comportano costi unitari inferiori rispetto a quelli riconosciuti nei corrispettivi di cui alla deliberazione n. 161/05 e attualmente applicati a titolo di acconto;
  - tali economie di scala riguardano:
    - i costi di investimento, che risultano verosimilmente inferiori in quanto dedicati prevalentemente al potenziamento dei sistemi dedicati all'aggregazione delle misure il cui costo iniziale è già stato riconosciuto nei corrispettivi relativi al triennio 2005-2007;
    - i costi operativi, ridotti per effetto della migliore utilizzazione dei sistemi dedicati all'aggregazione delle misure indotta dall'aumento del numero dei punti di prelievo trattati orari da gestire;
  - le economie di scala di cui sopra si sono manifestate già a partire dall'ultimo semestre dell'anno 2007, a seguito dell'ampliamento di ambito di applicazione del trattamento orario a tutti i punti di media tensione, ai sensi del TIV, originariamente non previsto nelle determinazioni dei corrispettivi unitari di cui alla deliberazione n. 161/05, divenendo vieppiù rilevanti dal mese di aprile 2009, con l'avvio a regime del trattamento orario per tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW;
  - anche i costi unitari di aggregazione delle misure sostenuti da Terna risultano ridotti per effetto di analoghe economie di scala dovute sia all'aumento dei punti di prelievo trattati orari sia all'aumento dei punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione non rilevanti.

**Considerato, infine, che:**

- nell'ambito del nuovo meccanismo di scambio sul posto di cui al TISP a tutte le unità di produzione che si avvalgono di tale meccanismo (di seguito: unità 74/08) è attribuito un punto di dispacciamento in immissione;
- ai fini di semplificazione gestionale, l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 178/08, in merito all'aggregazione delle misure per i punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione in regime di scambio sul posto connesse in bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 55 kW, ha stabilito che Terna si avvalga delle imprese distributrici secondo modalità analoghe a quelle previste per i punti di prelievo;
- con la lettera 20 marzo 2008 e con la lettera 7 aprile 2009 Terna ha fornito delle informazioni sui proventi ed oneri connessi alla regolazione dei corrispettivi per l'aggregazione delle misure per gli anni 2007 e 2008;
- nel documento 28/08 l'Autorità ha fornito una prima indicazione sull'introduzione di meccanismi incentivanti legati alle performance di espletamento dell'attività di aggregazione delle misure.

### **Ritenuto opportuno:**

- prorogare fino a tutto il 2010 l'avvalimento da parte di Terna dell'opera delle imprese distributrici per il servizio di aggregazione delle misure, nelle more della conclusione del procedimento avviato con la deliberazione n. 343/07 per l'individuazione delle modalità di avvalimento dell'opera di soggetti diversi dalle imprese distributrici da parte di Terna e le relative modalità di selezione ad evidenza pubblica dei medesimi, anche a seguito degli esiti dell'istruttoria conoscitiva di cui alla deliberazione n. 177/07;
- modificare i corrispettivi riconosciuti a Terna e alle imprese distributrici a titolo di remunerazione di acconto per il servizio di aggregazione delle misure, per tenere conto delle economie di scala associate all'incremento del numero dei punti orari e del numero dei punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione non rilevanti, anche sulla base degli elementi informativi di cui alla lettera 17 marzo 2008 e alla lettera 7 aprile 2009;
- prevedere un corrispettivo di aggregazione delle misure differenziato per i punti di immissione corrispondenti ad unità 74/08 per riflettere la diversa modalità di espletamento del servizio di aggregazione per tali tipologie di punti da parte di Terna;
- rinviare ad un successivo provvedimento l'introduzione di parametri di qualità nell'espletamento delle attività di aggregazione delle misure cui legare l'erogazione del relativo corrispettivo e/o l'applicazione di opportuni indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento

### **DELIBERA**

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 nei termini di seguito indicati:
  - a. all'articolo 33, comma 33.2, la parola "2009" è sostituita dalla parola "2010";
  - b. all'articolo 33, comma 33.3, la parola "2010" è sostituita dalla parola "2011";
  - c. l'articolo 33, comma 33.6, è sostituito dal seguente:

"33.6 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna paga alle imprese distributrici aventi punti di prelievo trattati su base oraria sulla propria rete di distribuzione il corrispettivo a remunerazione dell'attività prestata dalle medesime imprese ai sensi dell'Articolo 35 pari a:

    - a) per un numero compreso fra 1 e 50 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributtrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1:
$$CAP_D = CAP_F + \sqrt{UdD} \cdot \overline{CAP_{DU}}$$
    - b) per un numero compreso fra 51 e 400 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza

dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1:

$$CAP_D = \overline{CAP}_F + \sqrt{UdD} \cdot \overline{CAP}_{DU} + (PTO_p - 50) \cdot \overline{CAP}_{D50}$$

- c) per un numero superiore a 400 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1:

$$CAP_D = \overline{CAP}_F + \sqrt{UdD} \cdot \overline{CAP}_{DU} + 50 * \overline{CAP}_{D50} + (PTO_p - 400) \cdot \overline{CAP}_{D400}$$

dove:

- $PTO_p$  è il numero di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 37.1;
- $UdD$  è il numero di soggetti che hanno concluso un contratto di distribuzione con l'impresa distributrice;
- $\overline{CAP}_F$ ,  $\overline{CAP}_{DU}$ ,  $\overline{CAP}_{D50}$ ,  $\overline{CAP}_{D400}$  sono i corrispettivi unitari di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento.”;

- d. l'articolo 36, comma 36.1, è sostituito dal seguente:

“36.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento per unità di produzione non rilevanti paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle misure in immissione come somma fra:

- a) il prodotto fra il corrispettivo unitario  $\overline{CAI}$  di cui alla Tabella 5 allegata al presente provvedimento e il numero dei punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione non rilevanti nella propria titolarità diverse dalle unità di produzione in regime di scambio sul posto connesse in bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 55 kW;
- b) il prodotto fra il corrispettivo unitario  $\overline{CAP}_G$  di cui alla Tabella 6 allegata al presente provvedimento e il numero dei punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione in regime di scambio sul posto connesse in bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 55 kW.”;

- e. le tabelle 5 e 6 sono sostituite dalle seguenti:

**Tabella 5**

$\overline{CAI}$	3,72 €/mese
------------------	-------------

**Tabella 6**

$\overline{CAP}_F$	250 €/mese
$\overline{CAP}_{DU}$	20 €/mese
$\overline{CAP}_{D50}$	5,0 €/mese
$\overline{CAP}_{D400}$	2,4 €/mese

$\overline{CAP}_D$	2,54 €/mese
$\overline{CAP}_G$	0,37 €/mese

2. di applicare i corrispettivi unitari di cui al presente provvedimento a partire dal corrispettivo per l'aggregazione delle misure relativo al mese di luglio 2009;
3. di ripubblicare l'Allegato A della deliberazione n. 111/06 nella versione risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 1;
4. di prevedere che con un successivo provvedimento siano introdotti dei parametri di qualità nell'espletamento delle attività di aggregazione delle misure cui legare l'erogazione del relativo corrispettivo e/o l'applicazione di opportuni indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it));
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A.

17 giugno 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis